



Stagione Sportiva 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 17 AGOSTO 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 Comunicato Ufficiale N. 43/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 43/A della F.I.G.C., inerente l'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A

Il Presidente Federale

- Preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- Ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012

delibera

nella stagione sportiva 2011/2012, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le società dilettantistiche e di Pure Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.. dovranno essere corredate dai certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2 Comunicato Ufficiale N. 44/A della F.I.G.C.

Sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il Comunicato Ufficiale n. 44/A della F.I.G.C. dd. 05.08.2011, inerente il Nuovo Testo dello Statuto Federale.

1.3 Comunicato Ufficiale N. 49/A della F.I.G.C.

Sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il Comunicato Ufficiale n. 49/A della F.I.G.C. dd. 08.08.2011, inerente la modifica dell'art. 85 delle N.O.I.F..

1.4 Comunicato Ufficiale N. 50/A della F.I.G.C.

Qui di seguito siamo a pubblicare stralcio del Comunicato Ufficiale n. 50/A della F.I.G.C., inerente la modifica la nomina dei Giudici Sportivi territoriali e le Commissioni Disciplinari territoriali.

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A

Il Consiglio federale

- Viste le proposte del Presidente Federale;
- Visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale,

delibera

di nominare i Giudici Sportivi territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali come da elenco allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

...omissis...

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Giudice Sportivo: LIVIO LUPETIN
Sostituti Giudice Sportivo: ROBERTO GRUDEN ALDO ZANINI
ANTONIO FLOREAN

Commissione Disciplinare:
Presidente: SILVIO FRANCHESCHINIS
Vice Presidente: SEVERINO LODOLO
Componenti: ALESSANDRO BENZONI SERENA ELLERO (N.N.)
LUCA DE PAOLI DANIELE PEZZETTA
THOMAS PIAZZA

...omissis...

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Giudice Sportivo: LUIGI PUGNETTI
Sostituti Giudice Sportivo: ORIETTA LUNAZZI CRISTIAN D'ORLANDO

...omissis...

1.5 Comunicato Ufficiale N. 55/A della F.I.G.C.

Sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il Comunicato Ufficiale n. 55/A della F.I.G.C. dd. 08.08.2011, inerente la nomina del Sig. Camillo Acri quale Componente del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico.

1.6 Comunicato Ufficiale N. 56/A della F.I.G.C.

Sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il Comunicato Ufficiale n. 56/A della F.I.G.C. dd. 08.08.2011, inerente la nomina dell'Avv. Mario Valitutti quale Dirigente Benemerito della F.I.G.C..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Comunicato Ufficiale N. 52 della L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale 52 della L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 52

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

- vista la propria delibera del 20 Giugno 2011 in merito alla modifica delle norme in materia di rapporti tra Società dilettantistiche e allenatori;
- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011, con il quale, al punto 14), si rimandava ad un apposito Comunicato Ufficiale la pubblicazione delle disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 2011-2012;

- ritenuto che, in attesa del riordino complessivo della materia secondo le indicazioni di cui alla richiamata delibera del 20 giugno 2011, occorre provvedere a disciplinare in via transitoria, per la stagione 2011-2012, i rapporti di tesseramento delle Società dilettantistiche con i loro allenatori

DELIBERA

I rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione 2011 – 2012 sono regolati come segue :

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

In deroga all'art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della materia, il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici e' facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti successivo alla conferma dell'Allenatore che sia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Gli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi con altra Società nella stessa Stagione Sportiva.

Fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011.

Gli accordi economici relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e concordati fra gli stessi nel rispetto della vigente normativa fiscale, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di completa gratuità della conduzione tecnica, le parti dovranno darne atto con la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., previa verifica della regolarità della dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica ovvero dell'accordo sul rimborso delle spese allegati alla richiesta di tesseramento.

Per gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito degli accordi sulla gratuità o sul rimborso delle spese della conduzione tecnica, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei

contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli Allenatori **con abilitazione professionistica** tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00 - che potrà essere corrisposto in un massimo di dieci rate - e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di contestazioni relative agli accordi relativi ai rimborsi spese, per gli Allenatori Dilettanti, ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.2 Circolare N. 10 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributarî

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce CIRCOLARI è consultabile la Circolare n. 10 della L.N.D., riportante copia della Circolare n. 5 -2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 21 luglio 2011.

2.3 Circolare N. 11 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributarî

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce CIRCOLARI è consultabile la Circolare n. 11 della L.N.D., riportante copia della Circolare n. 6 -2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 27 luglio 2011.

2.4 Circolare N. 12 della L.N.D. – Iscrizione al REA

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 12 della L.N.D. dd. 29/07/2011:

Oggetto: iscrizione al REA- Repertorio delle notizie Economiche Amministrative

Si ricorda alle associazioni sportive affiliate a questa Lega, che con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 è stato fissato in 30 euro l'importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011 dai soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento.

Si ricorda, ancora, che l'obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Trattasi, in particolare, tra l'altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur esercitando un'attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.

I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l'iscrizione utilizzando l'apposito modello, scaricabile via internet, "Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente".

I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l'iscrizione, devono versare il diritto annuale di € 30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso".

Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione "contribuente" **va indicato il codice fiscale e non la partita IVA della associazione.**

Inoltre, va compilata, come segue, la sezione "ICI ed altri tributi locali":

-nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato;

-nel codice tributo, indicare il codice 3850;

-nell'anno di riferimento, indicare l'anno 2011;

-nell'importo a debito, indicare l'importo di € 30,00

In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello F 24:

-nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all'1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 giugno 2011:

-nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 3,75% del tributo dovuto (€ 30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 giugno) per il pagamento.

2.5 Circolare N. 13 della L.N.D. – INA Assitalia

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 13 della L.N.D. dd. 01/08/2011:

Oggetto: Copertura della polizza RCT/O, stipulata fra la L.N.D. e la INASSITALIA – Polizza 330/00073975

Pervengono a questa Lega, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono respinte dalle Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza indicata in oggetto non sarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi.

A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono assicurate con polizza 'Responsabilità Civile verso terzi (RCT)', che si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, **per danni involontariamente cagionati a terzi** in conseguenza di un fatto accidentale, con massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati:

- i rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e **conduzione degli impianti**, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;
- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sportivi;
- i rischi derivanti all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei.

Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere accordare l'uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative.

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il **servizio di consulenza** per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile **dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.**

2.6 Circolare N. 14 della L.N.D.

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce CIRCOLARI è consultabile la Circolare n. 14 della L.N.D., riportante copia della nota del C.O.N.I. del 02 agosto 2011 inerente "Provvedimenti Legislativi Statali interessanti l'Organizzazione Sportiva".

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria

3.1.1 Attestati di Maturità Psicofisica

Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:

MARIN FRANCESCO Nato il 29.05.1996 Decorr.: 03.08.2011 Tess.: OVARESE
 MORASSI GABRIELE Nato il 10.07.1996 Decorr.: 03.08.2011 Tess.: MOBILIERI SUTRIO

4. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011

4.1) Risultati

Gare del 07 agosto 2011 - 3^ Ritorno

1^ Categoria		
MOGGESE	- PONTEBBANA	4 - 1

4.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 16 agosto 2011, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE

BAZZETTO Sandro (Moggeese) - CAPPELLARO Matteo, CUCCHIARA Giuseppe e MALMASSARI Michele (Pontebbana).

4.3) "Il Sabato del Nostro Calcio"

Sabato 20 agosto 2011 - 4^ RITORNO		
Ore 17.00	Prima Categoria	BORDANO - ENAL CERCIVENTO
Ore 17.00	Seconda Categoria	ILLEGIANA - RAVASCLETTO (su richiesta delle società)
Ore 17.00	Seconda Categoria	TIMAUCLEULIS - RAPID
Ore 17.00	Terza Categoria	LAUCO - VAL DEL LAGO
Ore 17.00	Terza Categoria	NUOVA TARVISIO - PALUZZA (su richiesta delle società)
Ore 20.30	Terza Categoria	MALBORGHETTO - STELLA AZZURRA (su richiesta delle società)

4.4) Spostamenti Gare - Orari - Campi

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Cat.	Gara	Orario	Campo di Gioco
20.08.2011	2^	ILLEGIANA - RAVASCLETTO	17.00	Comunale Illegio di Tolmezzo
20.08.2011	3^	NUOVA TARVISIO - PALUZZA	17.00	Comunale Tarvisio
20.08.2011	3^	MALBORGHETTO - STELLA AZZURRA	20.30	Comunale Malborghetto

5. COPPA CARNIA

5.1) Risultato Finale

Data	Gara	
11.08.2011	MOBILIERI - CEDARCHIS	2 - 1

All'A.S.D. MOBILIERI vanno i complimenti della Delegazione per l'ambito risultato conseguito, unitamente ai complimenti che vengono rivolti all'A.S.D. CEDARCHIS, valida antagonista.

Un sentito ringraziamento alla società A.S.D. Villa per l'ospitalità e la buona funzionalità dell'impianto.

5.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 16 agosto 2011, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI GIOCATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara

BUZZI Gilberto (Mobilieri)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 2^ ammonizione

SANDRI Valerio (Cedarchis) - LANCEROTTO Mauro (Mobilieri).

A CARICO DI DIRIGENTI

STRAULINO Marco (Mobilieri): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 06.09.2011 per comportamento antiregolamentare consistito in reiterate proteste ed offese al direttore di gara.

6. 46° TORNEO NOTTURNO "G. ERMOLLI" - MOGGIO UDINESE

6.1) Risultati

girone	data	squadra		squadra	
Semifinale	10.08.2011	Moggese	vs	Val del Lago	5 - 3
Finale	12.08.2011	Moggese	vs	Bordano	4 - 2

6.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 16 agosto 2011, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI GIOCATORI

ESPULSI DAL CAMPO

BELTRAME Edoardo (Bordano - prestito) si trasmettono gli atti al G.S. del Comitato Regionale per quanto di competenza.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1 Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile e Scolastico – Stagione Sportiva 2011/2012

Si comunica che è a disposizione sul sito www.figc.it alla voce SETTORE GIOVANILE il C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Stagione Sportiva 2011/2012.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 17 agosto 2011.

Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier